



IL PROCESSO DEL LAVORO

Lezione riservata ai Praticanti iscritti all'Ordine di Reggio Emilia

Art. 409 c.p.c.

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa ;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

La competenza (art. 413 c.p.c.)

Competente in via esclusiva è il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

La competenza per territorio non può essere derogata né limitata.

Competenza territoriale per il rapporto di lavoro dipendente (foro alternativo):

- i. Giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto;
- ii. Giudice nella cui circoscrizione si trova la sede dell'azienda datrice di lavoro;
- iii. Giudice nella cui circoscrizione si trova la dipendenza dell'azienda datrice di lavoro ove il lavoratore svolgeva la sua prestazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Competenza *sub* ii e iii permane anche per i sei mesi successivi al trasferimento della sede ovvero alla cessazione dell'azienda.

La competenza (art. 413 c.p.c.)

- Competenza territoriale per il rapporto di agenzia e il collaboratore coordinato e continuativo: Giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente o del collaboratore
- Competenza territoriale per le controversie relative al rapporto dei dipendenti pubblici: Giudice nella cui circoscrizione si trova l'ufficio al quale il dipendente è addetto (o era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro)

L'atto introduttivo del giudizio (art. 414 c.p.c.)

La domanda si propone con ricorso.

Contenuto del ricorso:

1. Indicazione del Giudice adito
2. Identificazione del ricorrente e del convenuto
3. *“La determinazione dell’oggetto della domanda”*
4. *“L’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”*
5. L’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione

L'instaurazione del giudizio (art. 415 c.p.c.)

- Deposito del ricorso presso la Cancelleria del Giudice competente, unitamente ai documenti offerti in comunicazione
- Entro 5 giorni dal deposito, il Giudice fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti/discussione (non oltre 60 giorni)
- Ricorso e decreto vengono notificati al convenuto entro 10 giorni, con un termine a difesa di almeno 30 giorni che deve intercorrere tra la notifica e la data di udienza

La costituzione del convenuto (art. 416 c.p.c.)

Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima della data di udienza, depositando in Cancelleria una memoria difensiva nella quale:

- prende posizione in modo preciso e non generico sui fatti affermati dal ricorrente
- spiega tutte le sue difese in fatto e in diritto
- propone a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio
- indica a pena di decadenza i mezzi di prova di cui intende avvalersi e produce i documenti offerti in comunicazione
- propone a pena di decadenza eventuali domande riconvenzionali e formula le chiamate in causa di terzi

La domanda riconvenzionale (art. 418 c.p.c.)

- Deve essere proposta a pena di decadenza nell'atto di costituzione del convenuto.
- Il convenuto, all'interno della memoria con proposizione di domanda riconvenzionale, formula istanza al Giudice affinché sia emesso un nuovo decreto di fissazione dell'udienza.
- La memoria contenente la domanda riconvenzionale e il nuovo decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al ricorrente entro 10 giorni, con un termine a difesa di almeno 25 giorni che deve intercorrere tra la notifica e la data di udienza.
- Il ricorrente deposita la propria memoria difensiva relativa alla domanda riconvenzionale almeno 10 giorni prima della nuova data di udienza.

La chiamata in causa del terzo (art. 420 c.p.c.)

- Nel caso in cui nella memoria di costituzione del convenuto sia formulata la chiamata in causa del terzo, alla prima udienza il Giudice autorizza detta chiamata, rinvia la causa a successiva udienza e ordina la notifica dell'atto di chiamata in causa (ricorso, memoria difensiva e decreto di fissazione dell'udienza) al terzo.
- Il terzo deve costituirsi almeno 10 giorni prima della data di udienza.

L'udienza di discussione (art. 420 c.p.c.)

Il tentativo di conciliazione

- Il Giudice esperisce obbligatoriamente il tentativo di conciliazione tra le parti.
- Formula una propria proposta transattiva e la sottopone alle parti.
- La condotta delle parti in sede di tentativo di conciliazione e il rifiuto non motivato della proposta del Giudice sono valutabili ai fini della condanna alle spese di giudizio.
- In caso di conciliazione, se ne redige processo verbale che costituisce titolo esecutivo (n.b. art. 2113 c.c.).

L'udienza di discussione (art. 420 c.p.c.)

L'attività del Giudice e delle parti

- Il Giudice può interrogare liberamente le parti, obbligate a comparire personalmente ovvero a mezzo di un procuratore speciale a conoscenza dei fatti della causa.
- Il Giudice ammette i mezzi di prova e decide sulle istanze delle parti. (Assunzione immediata).
- (Repliche del ricorrente alla memoria difensiva del convenuto).
- Concentrazione dell'attività. Vietate le udienze di mero rinvio.

I poteri istruttori del Giudice (art. 421 c.p.c.)

- Il Giudice può disporre in ogni momento l'acquisizione di mezzi di prova.
- Può accedere ai luoghi di lavoro.
- Può avvalersi di consulenza tecnica di ufficio.
- Può acquisire dichiarazioni anche dai soggetti incapaci a testimoniare.
- Può sentire le organizzazioni sindacali per acquisire informazioni e osservazioni.

Ordinanze per il pagamento di somme (art. 423 c.p.c.)

- Ordinanza per il pagamento di somme non contestate emessa dal Giudice in ogni momento su istanza di parte.
- Ordinanza per il pagamento in favore del lavoratore di una somma a titolo provvisorio se il diritto sembra accertato e nei limiti in cui è stata raggiunta la prova.

Pronuncia della sentenza (art. 429 c.p.c.)

- Esaurita la discussione delle parti, il Giudice decide la causa con sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
- La motivazione può essere contestuale o depositata entro un termine fissato dal Giudice, non superiore a 60 giorni.

Esecutorietà della sentenza (art. 431 c.p.c.)

- La sentenza è immediatamente esecutiva.
- Se pronuncia condanna a favore del lavoratore è esecutiva anche con il solo dispositivo.
- Il giudice di appello può disporre la sospensione dell'esecutorietà della sentenza:
 - se la sentenza è a favore del lavoratore, solo se dall'esecuzione possa derivare al datore di lavoro *“gravissimo danno”*
 - se la sentenza è a favore del datore di lavoro, se ricorrono *“gravi motivi”*

Il giudizio di appello (art. 433 ss. c.p.c.)

- Proposto con ricorso innanzi la Corte di Appello competente per distretto.
- Non sono ammesse nuove domande o eccezioni.
- Art. 434 c.p.c. ripropone, quanto al contenuto del ricorso, il dettato dell'art. 342 c.p.c. (indicazione delle parti della sentenza che si intendono appellare e delle modifiche richieste; indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e loro rilevanza)
- Il Presidente, visto il ricorso depositato, nomina il Consigliere Relatore e fissa con decreto la data di udienza.
- Ricorso e decreto sono notificati all'appellato entro 10 giorni e comunque nel rispetto di un termine a difesa di almeno 25 giorni.

Il giudizio di appello

La costituzione dell'appellato (art. 436 c.p.c.)

- L'appellato si costituisce depositando memoria di costituzione almeno 10 giorni prima dell'udienza.
- L'appellato deve proporre a pena di decadenza nella memoria di costituzione l'eventuale appello incidentale: in questo caso, la memoria deve essere non solo depositata in Cancelleria ma anche notificata all'appellante almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Il giudizio di appello

L'udienza di discussione (art. 437 c.p.c.)

- Possibilità di dichiarare inammissibile l'appello *“quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto”* (art. 436 c.p.c. richiama artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.)
- Non sono ammessi nuovi mezzi di prova a meno che il Collegio non li ritenga indispensabili. (Documenti sopravvenuti – domanda di restituzione).
- Se vengono assunte prove o esperita una consulenza tecnica d'ufficio, il Collegio adotta i provvedimenti istruttori.
- Al termine della discussione delle parti, la causa viene decisa dando lettura della sentenza (o del solo dispositivo con riserva di deposito successivo dei motivi).

Il processo previdenziale (art. 442 ss. c.p.c.)

- Competente il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
 - nella cui circoscrizione si trova la residenza dell'attore;
 - se si controverte di obblighi del datore di lavoro o sanzioni per l'inadempimento di tali obblighi, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Ente.
- Possibile il ricorso al Giudice solo dopo l'esaurimento dei procedimenti amministrativi prescritti in via obbligatoria
- Accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di richiesta di riconoscimento di invalidità civile per la verifica delle condizioni sanitarie poste a base della richiesta.

Il “Rito Fornero”

(art. 1, commi 47 ss., l. 92/2012)

- Rito applicabile in via esclusiva e obbligatoria a tutte le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti soggetti alla disciplina sostanziale dell'art. 18 l. 300/1970,
 - *“anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”*
 - *“con il ricorso non possono essere proposte domande diverse, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi”*
- Art. 18 l. 300/1970:
 - licenziamenti intimati da azienda con più di 15 dipendenti per unità produttiva o più di 60 a livello nazionale;
 - licenziamenti intimati da qualunque azienda se nulli, discriminatori, ritorsivi, in violazione di legge, in frode alla legge, per motivo illecito determinante;
 - mai licenziamenti intimati nel regime c.d. a tutele crescenti (d.lgs. 23/2015)

Il Rito Fornero – La prima fase “sommatoria”

- Deposito del ricorso
- Fissazione udienza con decreto
- Notifica al convenuto entro 10 giorni con termine a difesa di almeno 25 giorni
- Costituzione del convenuto almeno 5 giorni prima dell'udienza
- Rito sommario, informale, senza preclusioni: <<la prima fase è caratterizzata dalla mancanza di formalità: non c'è – rispetto al rito ordinario (quello delle controversie di lavoro) – il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.>> (Cass. SS.UU. 18 settembre 2014, n. 19674)
- Decisione con ordinanza

Il Rito Fornero – La fase di opposizione

- Avverso l'ordinanza resa dal Giudice al termine della fase sommaria si propone opposizione:
 - entro 30 giorni dal deposito dell'ordinanza
 - innanzi allo stesso Giudice del Lavoro che ha emanato l'ordinanza: può trattarsi anche del medesimo Giudice-persona fisica (Corte Cost. 13 maggio 2015, n. 78)
- La fase di opposizione si svolge come un procedimento del lavoro ordinario ai sensi degli artt. 414 c.p.c. e ss.
- La fase di opposizione si conclude con l'emanazione di una sentenza.

Il Rito Fornero – La fase di reclamo

- Avverso la sentenza conclusiva della fase di opposizione è ammesso reclamo innanzi la Corte di Appello entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
- Svolgimento di ordinario procedimento di appello ex artt. 433 ss., ma udienza fissata entro 60 giorni dal deposito del ricorso.
- Decisione con sentenza.

Il Rito Fornero – Il ricorso per Cassazione

- Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deve essere proposto entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
- La Corte fissa l'udienza non oltre 6 mesi dalla proposizione del ricorso.
- Alla trattazione dei “giudizi Fornero” devono essere riservati particolari giorni del calendario delle udienze.

Repressione della condotta antisindacale (art. 28 l. 300/1970)

«Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero».

Legittimati attivi *«organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse».*

Competente il Giudice del Lavoro del luogo ove è posta in essere la condotta antisindacale.

Procedimento si introduce con ricorso: entro due giorni dal deposito, il Giudice convoca le parti e omessa ogni formalità assume informazioni sommarie.

Se ritenuta sussistente condotta antisindacale, Giudice pronuncia decreto motivato e immediatamente esecutivo che ordina la cessazione del comportamento illegittimo e dispone la rimozione degli effetti.

Contro il decreto: ammessa opposizione davanti al Giudice del Lavoro (persona fisica diversa) entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti. Procedimento ordinario ex art. 414 ss. deciso con sentenza.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE